

Consiglio regionale della Calabria

Al Presidente Consiglio regionale On. Filippo Mancuso

Proposta di legge recante: "Istituzione di un Reddito di Dignità regionale" di iniziativa del consigliere Raffaele Mammoliti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la proposta di legge, mutuata da proposte simili presentate in altre regioni e nel caso specifico nella Regione Lazio, si istituisce in Calabria un Reddito di Dignità regionale. Si tratta di una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che si caratterizza per l'universalità, per il riferimento alle risorse economiche familiari e per la previsione di un percorso di attivazione economica e sociale dei beneficiari.

La ragione principale che ha portato alla presentazione di questa proposta risiede nel fatto che la Legge di Bilancio 2023 prima e la conversione in legge del Decreto Lavoro dopo hanno sancito l'abrogazione del Reddito di Cittadinanza, introducendo il criterio della così detta "occupabilità" dei componenti del nucleo familiare e superando il principio dell'universalità, propria di una misura di welfare, presente in tutti i Paesi dell'Unione europea.

Secondo i dati evidenziati nella relazione dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio appare chiaro l'effetto delle nuove misure: 500mila famiglie che percepivano un sostegno al reddito (pari al 40% del totale) sono state private di misure di contrasto alla povertà per ragioni legate al loro stato di famiglia o alla loro età anziché alla loro reale condizione di bisogno.

Secondo lo stesso Ufficio parlamentare di bilancio, inoltre, dei quasi 1,2 milioni di nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, circa 400mila (pari a un terzo del totale) sono esclusi dall'Assegno di inclusione perché al loro interno non sono presenti soggetti tutelati. A essi si aggiungono altri 97mila nuclei per effetto dei nuovi vincoli di natura economica. Per un totale di circa 823mila persone che hanno perso ogni sostegno al reddito.

La difficile situazione descritta, assume aspetti drammatici se si guarda al mezzogiorno d'Italia ed alla Calabria in particolare. Secondo importanti organizzazioni sindacali, infatti, in Calabria sono stati più di 14 mila i percettori del reddito di cittadinanza in Calabria che hanno avuto sospeso nel 2023 il sostegno economico e, tenendo conto della composizione dei nuclei familiari, i beneficiari che si sono visti venire meno la misura sono stati oltre 45 mila.

A quanto sopra si aggiunga come il criterio di assegnazione dell'Assegno di inclusione, basato solo sulla così detta occupabilità, porrà miglia di calabresi nelle condizioni di dover accettare anche un lavoro part-time, di breve durata e molto lontano da casa accelerando così la desertificazione demografica in atto.

Appare chiara, dunque, la necessità di un intervento legislativo regionale che riduca al minimo questa emergenza.

In questo quadro il Reddito di Dignità ha le seguenti principali caratteristiche:

si propone di essere universalistico: in una prima fase di implementazione è assegnabile a tuttele famiglie con risorse economiche inferiori alla soglia reddituale e patrimoniale (ISEE < 9360 euro);

è uno strumento di inclusione attiva: accanto al trasferimento monetario si prevede un programma di inserimento sociale e lavorativo e l'accesso ad opportunità formative;

è condizionato ad un patto di inclusione sociale sottoscritto tra il soggetto beneficiario e il servizio sociale di riferimento;

è stabile nel tempo (si prevede uno stanziamento di risorse per tre anni), ma è disciplinato in modo che a livello individuale si eviti la "trappola della povertà": sono in particolare previsti meccanismi per disincentivare comportamenti opportunistici e elusivi (clausole di sospensione e revoca).

L'intervento sarà attuato mediante una procedura aperta o "a sportello" e il trasferimento economico è quantificato in un importo di 500 euro mensili.

La realizzazione del Reddito di dignità avrà una regia regionale e sarà attuato dai Servizi sociali dei Comuni e dai Centri per l'impiego.

Le caratteristiche dell'intervento e la dimensioni delle risorse che saranno attivate consentono di stimare un impatto significativo in termini di contrasto alla povertà. Il Reddito di Dignità, già dal primo anno di applicazione, potrà raggiungere oltre 10.000 nuclei con l'utilizzo delle risorse del Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) e dal PR Calabria 2021/2027.

L'articolato della proposta di disegno di legge si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 definisce gli obiettivi della Legge.

L'articolo 2 specifica la composizione del Reddito di Dignità, che comprende una indennità economica nella forma di integrazione al reddito e un patto individuale di inclusione sociale attiva, sotto forma di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone, ovvero al lavoro di cura in favore del proprio nucleo familiare.

L'articolo 3 definisce i requisiti dei beneficiari, di età tra i 18 e i 59 anni compiuti, residenti in uno dei Comuni della Calabria, con un ISEE inferiore a euro 9.360, senza condanne per gravi reati, disponibili a sottoscrivere e rispettare il patto individuale di inclusione sociale attiva e, soprattutto, non già beneficiati da altre forme di sostegno al reddito previste dalla normativa statale con le medesime finalità della presente legge.

L'articolo 4 disciplina le modalità di accesso al Reddito di Dignità, specificando la necessità di una valutazione multidimensionale del richiedente e del suo nucleo familiare da parte dei Servizi sociali che ricevono la domanda e con il coinvolgimento del Centro per l'impiego di riferimento in caso di necessità di inserimento lavorativo.

L'articolo 5 definisce l'ammontare della misura di sostegno economico, pari a 500 euro al mese e la sua durata, pari a 12 mesi eventualmente rinnovabili.

L'articolo 6 disciplina il Patto individuale di inclusione sociale attiva, prevedendo che esso debba essere sottoscritto entro il primo bimestre di riconoscimento della misura di sostegno economico, il che chiarisce che il Reddito di Dignità è una misura di sostegno al reddito condizionata.

L'Articolo 7 definisce le cause di sospensione e revoca della misura.

L'articolo 8 disciplina il regolamento di attuazione e integrazione, che la Giunta regionale dovrà approvare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'art. 9 attiene alla copertura finanziaria.

Infine, l'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore della legge.

L'art. 9 della proposta di legge stanzia per la copertura finanziaria del nuovo Fondo per il Reddito di dignità 60 milioni di euro per ciascuna annualità tra il 2024 e il 2026, attraverso i quali sarà possibile riconoscere la misura a 10.000 nuclei familiari, mitigando l'effetto dell'abolizione del Reddito di Cittadinanza, di cui sono rimasti privi.

All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse del Programma nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle PoliticheSociali del 5 novembre 2021 e con le risorse del Programma Regionale Calabria 2021-2027, Priorità 4 – Inclusione.

Si specifica anche che alla copertura degli oneri della legge potranno concorrere altre risorse che potranno garantire la copertura finanziaria della misura per altri 10.000 nuclei familiari

Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale "Istituzione di un Reddito di Dignità regionale"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	(Obiettivi)	С	P	0,00 euro
2	(Definizione)	//	//	0,00 euro
3	(Beneficiari)	//	//	0,00 euro
4	(Accesso al Reddito di dignità)	//	//	0,00 euro
5	(Ammontare e durata)	//	//	0,00 euro
6	(Patto individuale di inclusione sociale attiva)	//	//	0,00 euro
7	(Sospensione e revoca del beneficio)	//	//	0,00 euro
8	(Regolamento di attuazione e integrazione)	//	//	0,00 euro
9	(norma finanziaria)	//	//	60.000.000,00 euro
10	(Entrata in vigore)	//	//	0,00 euro

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

- L'importo di 60.000.000,00 di euro viene quantificato stimando in 10.000 i nuclei familiari che accederanno al Reddito di Dignità, calcolando che ciascuno dei 10.000 nuclei percepirà 500 euro mensili per dodici mensilità.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
PR CALABRIA 21/27 PRIORITA' 4	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00
PROGRAMMA GOL	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00
Totale	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	180.000.000,00

ARTICOLATO

Art. 1 (*Obiettivi*)

1. La Regione, in attuazione in attuazione di quanto previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione italiana e dalla raccomandazione del Consiglio UE (2023/C 41/01) del 30 gennaio 2023 relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva, promuove, con lo scopo di ampliare la platea dei potenziali beneficiari dell'assegno di inclusione (istituito con decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85) l'istituzione di un reddito di dignità al fine di contrastare la povertà e l'emarginazione sociale.

Art. 2 (Definizione)

- 1. È istituito il Reddito di dignità, misura di contrasto alla povertà e di integrazione del reddito, accompagnata da un patto di inclusione sociale attiva che il nucleo familiare beneficiario, attraverso un suo componente, stipula con i servizi sociali del comune di appartenenza, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio.
- 2. Il Reddito di dignità è istituto con l'obiettivo di assicurare una vita dignitosa e favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone e delle famiglie in condizione di povertà.
- 3. Il Reddito di dignità è riconosciuto per un periodo limitato e predeterminato ai beneficiari di cui al successivo articolo 3 ed è costituito da:
 - una indennità economica nella forma di integrazione al reddito;
 - un patto individuale di inclusione sociale attiva, sotto forma di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone, o all'impiego in lavori di utilità sociale a favore del Comune di residenza o al lavoro di cura in qualità di *prestatore volontario di cura (c.d. carengiver)* in favore del proprio nucleo familiare.
- 4. Il patto individuale di inclusione sociale attiva è un accordo in forma scritta tra il servizio sociale del comune di residenza e il soggetto richiedente per conto del proprio nucleo familiare, rivolto a definire il percorso integrato di inclusione sociale attiva, stabilendo, con riferimento all'intero nucleo familiare, gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento

- socio- lavorativo, gli impegni e gli obblighi reciproci, i risultati attesi dal percorso di inclusione attiva.
- 5. la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione dei servizi sociali e politiche attive del lavoro nel rispetto dei criteri e delle procedure fissate per il riconoscimento delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa di cui al Capo I del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, assicura il coordinamento delle azioni di cui al precedente comma 3, che concorrono alla attuazione della politica nazionale e regionale di inclusione attiva.
- 6. I comuni si impegnano ad attivare appositi protocolli di intesa con le forze dell'ordine per l'attuazione di attività di verifica rispetto alla selezione dei beneficiari e alle dichiarazioni rese dagli stessi in sede di presentazione delle istanze, nonché di controllo rispetto al permanere nel tempo dei medesimi requisiti di accesso.

Art. 3

(Beneficiari)

- 1. Il Reddito di dignità è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
 - a) residenza in un comune della Regione;
 - b) età tra i 18 e i 59 anni compiuti;
 - c) valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
 - d) disponibilità a sottoscrivere un patto individuale di inclusione sociale attiva e a impegnarsi con apposita dichiarazione a svolgere tutte le attività e le prestazioni inserite nel programma;
 - e) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 8, comma 3, del d.l n. 48/2023, convertito con modificazioni in l. n. 85/2023;
 - f) per ciascun componente del nucleo familiare, la mancata percezione di benefici economici previsti dalla normativa statale con le medesime finalità della presente legge per un valore superiore alla soglia dell'ISEE di cui alla lettera c).

art. 4

(Accesso al Reddito di dignità)

- 1. La domanda di accesso al Reddito di dignità è presentata dal richiedente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 al servizio sociale del comune di residenza.
- 2. Il servizio sociale prende in carico il nucleo familiare ed effettua una valutazione dello stesso, che prende in considerazione le condizioni personali e sociali, la situazione economica, la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità, l'istruzione, la formazione, la condizione abitativa.
- 3. In base alla valutazione di cui al comma 2, il servizio sociale ammette il richiedente al

Reddito di dignità, promuovendo la sottoscrizione del patto di inclusione sociale attiva di cui al successivo articolo 6, mediante stipula del relativo accordo entro il primo bimestre dall'ammissione alla misura.

Art. 5

(Ammontare e durata)

- 1. L'ammontare del Reddito di dignità è pari a 500 euro mensili per nucleo familiare.
- 2. L'erogazione del Reddito di dignità è concessa per un periodo massimo di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.

Art. 6

(Patto individuale di inclusione sociale attiva)

- 1. Il richiedente la misura di cui all'articolo 2 e il servizio sociale del comune di residenza stipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione sociale attiva, che riguarda sia il beneficiario, sia il nucleo familiare, con diritti e obblighi a carico del solo beneficiario, sottoscritto dal richiedente, dal responsabile del servizio sociale e, in caso di necessario inserimento lavorativo anche attraverso il programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), dal responsabile del centro per l'impiego o da suo delegato.
- 2. Il patto individuale di inclusione sociale attiva viene predisposto dal servizio sociale del comune di residenza e contiene obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo, obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità, connessi all'intero nucleo familiare, nonché obiettivi di attivazione, ivi compreso l'impiego in lavori di utilità sociale a favore del Comune di residenza o l'eventuale lavoro di cura per chi sia stato riconosciuto quale *caregiver* familiare ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della l.r. 11/2016.
- 3. Il patto individuale di inclusione sociale attiva prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario, per un minimo di 62 ore mensili di impegno personale, nonché il rispetto dell'obbligo di frequenza scolastico dei figli minori, e riporta le cause di revoca dalla misura.
- 4. Il patto deve essere definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del richiedente.

Art. 7

(Sospensione e revoca del beneficio)

- 1. L'erogazione dell'indennità economica di cui all'articolo 2, è sospesa, salvo il recupero temporale del periodo sospeso in coda al periodo di fruizione del periodo stesso, al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) assunzione a tempo determinato per periodi inferiori a sei mesi; in tale fattispecie l'erogazione del Reddito di dignità viene sospesa per il corrispondente periodo del contratto a tempo determinato e riprende al termine dello stesso;
 - b) assenza ingiustificata dal luogo del tirocinio superiore a tre giorni.
- 2. Al beneficiario è revocata la misura di sostegno economico di cui all'articolo 2, al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - b) mancata sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 6, comma 1, entro il primo bimestredell'ammissione alla misura;
 - c) grave e accertata violazione del patto individuale di inclusione sociale attiva per cause

- riferite al beneficiario;
- d) mancata comunicazione al servizio sociale del comune dove è stata presentata la domandadi ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale;
- e) mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dellalegge 10 dicembre 2014, n. 183);
- f) assunzione superiore a sei mesi, ovvero inferiore a sei mesi ma con ISEE corrente superiore alla soglia massima per l'accesso al beneficio economico, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
- 3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua ulteriori cause di sospensione e revoca, anche in relazione alle risultanze del periodico monitoraggio della misura.

Art. 8

(Regolamento di attuazione e integrazione)

- 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta, il regolamento di attuazione e integrazione con il quale definisce:
- a) le modalità di presentazione, anche per via telematica, della domanda di accesso al Reddito di dignità tramite procedura di tipo aperto "a sportello";
- b) le dichiarazioni da allegare alla domanda di cui alla lettera a) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
- c) le modalità di erogazione del Reddito di dignità;
- d) la disciplina delle condizioni di sospensione e revoca;
- e) le modalità per garantire il coordinamento tra le misure della presente legge e la misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85
- f) le modalità per promuovere il pieno accesso al Reddito di dignità anche attraverso campagne informative.

Art. 9

(norma finanziaria)

- 1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, quantificati in euro 60.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024/2026 si provvede in ragione di metà con le risorse del Programma nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021 e per la metà restante con le risorse del Programma Regionale Calabria 2021-2027, Priorità 4 Inclusione.
- 2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

Art. 10 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Reggio Calabria, 29.12.2023

f.to Raffaele Mammoliti Consigliere regionale